



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO CONSAP.LE
DEL FARMACO**

Assunto il 03/08/2022

Numero Registro Dipartimento 562

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9279 DEL 03/08/2022

Oggetto: CONCORSO STRAORDINARIO SEDI FARMACEUTICHE – ANNULLAMENTO
PARZIALE IN AUTOTUTELA DDG N. 8438/2022 - ESCLUSIONE SEDE FARMACEUTICA N. 4
COMUNE DI AMANTEA (CS)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con DGR n.1 del 4 gennaio 2013, pubblicata sul suppl. str. n. 2 del 22/01/2013 del B.U.R.C. n. 3 del 18/01/2013 – Parte III, è stato indetto il pubblico concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria, con approvazione del relativo bando;
- con DDG n. 6114 del 27 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 65 del 31 maggio 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori;
- con DGR n. 345 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n.102 del 18 ottobre 2016 Parte II è stato aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria, da assegnarsi nell'ambito della procedura concorsuale straordinaria attualmente in itinere, demandando altresì al competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute l'adozione di ogni successivo provvedimento;
- con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto alla rettifica della graduatoria dei vincitori;
- con DDG n. 5943 del 6 giugno 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, rettificato con DDG n. 11248 dell'11 ottobre 2017, si è provveduto alla presa d'atto dei provvedimenti comunali di revisione delle piante organiche delle farmacie ed al conseguente aggiornamento dell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione;
- con DDG n. 8131 del 24 luglio 2017 - avente ad oggetto "Concorso Straordinario Sedi Farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria – Assegnazione Sedi Farmaceutiche a seguito del primo interpello" - si è provveduto ad assegnare le sedi farmaceutiche alle associazioni vincitrici;
- con appositi decreti dirigenziali si è provveduto ad autorizzare l'apertura e l'esercizio di n. 26 sedi farmaceutiche all'esito del primo interpello;
- con DDG n. 8241/2018 si è provveduto al riconoscimento della titolarità delle sedi farmaceutiche assegnate con DDG n. 8131/2017 in capo alle società, di persone e di capitali, costituite tra i singoli componenti delle associazioni vincitrici;
- con DDG n. 11202 del 10 ottobre 2018 è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il secondo interpello e si è proceduto, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, all'interpello dei candidati idonei in graduatoria, secondo il principio dello scorrimento, a partire dalla posizione 79 (compresa) sino alla posizione n. 133 (compresa) della graduatoria approvata con DDG n. 5603/17, collocando in prima posizione, ai fini della scelta della sede, l'Associazione - Ref. Dott.ssa Emanuela Gabriele, ammessa al secondo interpello con DDG n. 1775/17;
- con avviso pubblicato in data 4 dicembre 2018 è stato reso noto l'esito del secondo interpello (35 sedi accettate - 21 sedi non accettate/rifutate), provvedendo alla definitiva assegnazione di ciascuna delle sedi accettate mediante appositi decreti dirigenziali;
- all'esito del secondo interpello, a fronte delle 56 sedi farmaceutiche disponibili, come da DDG n 11202/2018, sono state autorizzate all'apertura, con appositi provvedimenti regionali, n. 19 sedi;
- con DDG n. 1035 del 7/02/2020, si è provveduto ad una ulteriore rettifica parziale della graduatoria approvata con DDG n. 5603/2017;
- all'esito del terzo interpello, a fronte delle 38 sedi farmaceutiche disponibili come da decreti dirigenziali nn. 8528/2020 - 10568/2020 - 13255/2020 – 307/2021, con decreto dirigenziale n. 2638 del 15 marzo 2021, si è provveduto ad assegnare n. 13 sedi farmaceutiche, di cui n. 5 autorizzate all'apertura ed all'esercizio;

DATO ATTO CHE con decreto dirigenziale n. 8438 del 21 luglio 2022 recante "Concorso straordinario sedi farmaceutiche. Approvazione elenco sedi disponibili per il quarto interpello" è stato

approvato l'elenco delle sedi da assegnare con il quarto interpello del concorso straordinario in itinere;

CONSIDERATO CHE nell'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per l'assegnazione al quarto interpello, approvato con il sopracitato decreto dirigenziale n. 8438/2022, è stata inclusa la 4^a sede farmaceutica urbana di nuova istituzione del Comune di Amantea (CS), così descritta: “Zona di nuova urbanizzazione Tonnara – Coreca – Oliva – Marinella”, istituita con Delibera del Consiglio comunale di Amantea n. 54 del 30 novembre 2016, recante “Approvazione nuova pianta organica farmacie comunali”;

PRESO ATTO CHE il TAR Calabria – Sezione Prima, con sentenza n. 2041 pubblicata in data 17 novembre 2021 passata in giudicato, in accoglimento del ricorso (R.G. n. 202/2017) promosso dalla società “Farmacia De Grazia Aristide di De Grazia Osvaldo e C. S.a.s.”, ha disposto l'annullamento della sopracitata Delibera del Consiglio comunale di Amantea n. 54 del 30 novembre 2016, osservando: << (...) che la disciplina della revisione della pianta organica prevista dall'art. 2, comma 2, L. n. 475/1968 è ancorata ad un parametro oggettivo rappresentato dalle “... rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”. L'art. 5, comma 1, L. n. 362/1991, consente a sua volta il decentramento delle farmacie “... in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune..., anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche”. Pertanto, al pari della “popolazione residente” ex art. 2, comma 2, L. n. 475/1968, gli “intervenuti mutamenti della distribuzione della popolazione del comune” di cui all'art. 5, comma 1, L. 362/1991, devono essere ancorati a parametri oggettivi e certi, derivanti dalla creazione di nuovi insediamenti abitativi concentrati in specifiche aree del territorio comunale, in cui si registra un documentato trasferimento della popolazione. La determinazione avversata, in disparte le perplessità del Collegio circa la sua adozione ad opera del Consiglio comunale in luogo della Giunta, di contro, a fronte di un numero di abitanti del Comune di Amantea pari a 13.975 all'1.01.2016, di poco superiore alla precedente rilevazione, ha compiuto la scelta di spostare la quarta sede farmaceutica dalla zona nord alla “zona di nuova urbanizzazione Tonnara - Coreca - Oliva - Marinella”, senza operare alcun riferimento espresso alla popolazione ivi residente - salva l'indicazione contenuta nella relazione di “circa mille abitanti” sfornita però di adeguata attestazione - e basandosi altresì su asseriti “flussi demografici provenienti dai comuni del comprensorio ... in special modo da Aiello Calabro e da Serra Di Aiello che si concentrerebbero soprattutto nell'area Campora San Giovanni - Marinella - Oliva - Coreca”. Tuttavia, il richiamo al dato del “flusso demografico” non è aderente alla disciplina evincibile dalle indicate disposizioni normative, basate di contro sulla popolazione residente, e non anche su quella incerta e mutevole (Consiglio di Stato, Sez. III, 10 aprile 2017, n. 1678). Risulta pertanto incongruente il riferimento, posto a base della nuova zonizzazione, alla correlazione tra la decrescita demografica dei comuni vicini -Serra D'Aiello e Aiello Calabro- ed il correlativo, asserito aumento demografico dell'area Tonnara - Coreca - Oliva - Marinella, in assenza di adeguata istruttoria e a fronte di un mero richiamo alla presenza di alcune strutture ricettizie che conterebbero circa cinquecento posti letto. Il ricorso è pertanto accolto, conseguendo a ciò l'annullamento della delibera del Consiglio comunale di Amantea n. 54/2016, con assorbimento delle residue doglianze.>>;

RILEVATO CHE a seguito dell'annullamento della Delibera del Consiglio comunale di Amantea n. 54/2016, istitutiva della sede farmaceutica urbana n. 4 del Comune di Amantea, disposto dal TAR Calabria con la sentenza n. 2041/2021, e della conseguente soppressione della sede farmaceutica in argomento, risultano disponibili per il quarto interpello dei vincitori **n. 32** sedi farmaceutiche, come individuate nell'elenco - **allegato “A”** -costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO necessario, ai fini della correttezza dell'azione amministrativa, ottemperare al dispositivo della sentenza del TAR Calabria - Sezione Prima n. 2041 del 17 novembre 2021, passata in giudicato, e per l'effetto:

- annullare parzialmente in autotutela il decreto dirigenziale n. 8438 del 21 luglio 2022, nella sola parte in cui ha incluso la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Amantea (CS), così descritta: "*Zona di nuova urbanizzazione Tonnara – Coreca – Oliva – Marinella*", tra le sedi disponibili per l'assegnazione al quarto interpello del Concorso Straordinario in itinere;
- escludere per l'effetto, la sede n. 4 del Comune di Amantea (CS), così descritta: "*Zona di nuova urbanizzazione Tonnara – Coreca – Oliva – Marinella*" dall'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per l'assegnazione al quarto interpello del concorso straordinario in itinere;
- approvare l'elenco delle **n. 32** sedi farmaceutiche oggetto del quarto interpello - **allegato "A"**- costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l'elenco - allegato "B"- al decreto dirigenziale n. 8438/2022;
- confermare tutte le altre le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 8438 del 21 luglio 2022;

DATO ATTO CHE sono in posizione utile per partecipare al quarto interpello e verranno interpellate secondo il principio dello scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 10 del Bando di concorso, le candidature collocate nella graduatoria rettificata con DDG n. 1035 del 7 febbraio 2020, a partire dalla posizione **n.171**(compresa) sino alla posizione **n.202** (compresa);

PRECISATO CHE che le sedi da assegnare con il quarto interpello sono individuate nell'allegato "A" con riferimento ai provvedimenti comunali di approvazione delle piante organiche vigenti alla data del presente atto e alle relative descrizioni territoriali;

FATTI SALVI i diritti di terzi e l'esito dei ricorsi pendenti e degli ulteriori controlli successivi previsti dal bando di concorso;

VISTI:

- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- la legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. ad oggetto: "*Norme concernenti il Servizio farmaceutico*";
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Ad oggetto: "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- l'art. 7, comma 1 della legge n. 362/1991 "*Norme di riordino del Settore Farmaceutico*"- come modificato dalla legge 124/2017;
- il DPCM n. 298/1994;
- la L.R. n.7/96 "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale*" e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 445/2000 ad oggetto: "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*";
- la L.R. 12 agosto 2002 n. 34 e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- l'art. 11, comma 7 del D.L. 24.01.2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, disciplinante il Concorso Straordinario, come modificato dall'art. 1, comma 163, della legge n. 124 del 4 agosto 2017;
- la legge n. 124/2017 ad oggetto: "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";
- il D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021 ad oggetto "*Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3*";

- il D.D.G. n. 12097 del 29 novembre 2021, recante “*Approvazione Micro Organizzazione del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari in attuazione D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021*”;
- la D.G.R. n. 522 del 26 novembre 2021 e il successivo D.P.G.R n.232 del 29 novembre 2021 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Iole Fantozzi l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n.3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l’incarico di Dirigente del Settore n. 3 “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del farmaco del ”Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

1. PRENDERE ATTO della sentenza del TAR Calabria – Sezione Prima n. 2041 pubblicata in data 17 novembre 2021, passata in giudicato, che ha disposto l’annullamento della Delibera del Consiglio comunale di Amantea n. 54 del 30 novembre 2016, istitutiva della sede farmaceutica urbana n. 4 del medesimo Comune, così descritta: “*Zona di nuova urbanizzazione Tonnara – Coreca – Oliva – Marinella*”;

2. OTTEMPERARE al dispositivo della sentenza n. 2041/2021 del TAR Calabria, passata in giudicato, e per l’effetto:

- annullare parzialmente in autotutela il decreto dirigenziale n. 8438 del 21 luglio 2022, nella sola parte in cui ha incluso la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Amantea(CS), così descritta: “*Zona di nuova urbanizzazione Tonnara – Coreca – Oliva – Marinella*”, tra le sedi disponibili per l’assegnazione al quarto interpello del Concorso Straordinario in itinere;
- escludere la sede n. 4 del Comune di Amantea (CS), così descritta: “*Zona di nuova urbanizzazione Tonnara – Coreca – Oliva – Marinella*” dall’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per l’assegnazione al quarto interpello del concorso straordinario in itinere;
- approvare l’elenco delle **n. 32** sedi farmaceutiche oggetto del quarto interpello - **allegato “A”**- costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l’elenco - allegato “B”- al decreto dirigenziale n. 8438/2022;
- confermare tutte le altre le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 8438 del 21 luglio 2022;

3. DARE ATTO CHE sono in posizione utile per partecipare al quarto interpello, e verranno interpellate secondo il principio dello scorrimento della graduatoria, ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso, le candidature collocate nelle posizioni comprese tra la **171[^]**e la **202[^]** della graduatoria, da ultimo rettificata con DDG n. 1035 del 7/02/2020;

4. NOTIFICARE a mezzo PEC copia del presente provvedimento a:

- Ministero della Salute – Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica;
- Comuni interessati;

- Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria – Servizi Farmaceutici Territoriali;
- Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione Calabria;
- Avvocatura Regionale;

5. PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

6. PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

VARA RITA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

FANTOZZI IOLE

(con firma digitale)

CONCORSO STRAORDINARIO FARMACIE - SEDI DISPONIBILI PER L'ASSEGNAZIONE AL QUARTO INTERPELLO

Descrizione Provincia	Descrizione Comune	N. progressivo all'interno del Comune	Descrizione della sede farmaceutica	Classificazione sede farmaceutica	Indennità Avviamento
COSENZA	CASTROLIBERO	3*	Delimitata a Nord dal Comune di Rende - Torrente Surdo; ad Est fino a Contrada Fontana La Pietra	Di nuova istituzione	NO
COSENZA	CASTROREGIO	1***	Comprende tutto il territorio comunale	Vacante	SI
COSENZA	CERZETO	1***	Via Roma n°39	Vacante	SI
COSENZA	CORIGLIANO - ROSSANO	10*	Costituita dalla parte settentrionale dello Scalo, comprendente Via Santa Lucia e C.da Torricella Superiore	Di nuova istituzione	NO
COSENZA	CORIGLIANO - ROSSANO	12*	Costituita dal Villaggio Frassa e così delimitata: Torrente Malfracato a Nord; confini comunali ad ovest; Torrente Missionante a Sud; S.S. 106 bis a Est"	Di nuova istituzione	NO
COSENZA	LAINO CASTELLO	1***	Comprende tutto il territorio comunale	Vacante	SI
COSENZA	LUZZI	3*	Lungo la S.P. 248 tra Serra Casino – Sambucina – Timparello	Di nuova istituzione	NO
COSENZA	PAOLA	5*	Zona periferica Sud: dall'altezza di contrada Pantani fino al confine Sud del Comune	Di nuova istituzione	NO
COSENZA	PAPASIDERO	1***	Comprende tutto il territorio comunale	Vacante	SI
COSENZA	PLATACI	1***	Comprende tutto il territorio comunale	Vacante	SI
COSENZA	RENDE	1*	RENDE CENTRO STORICO: limiti: Rione Calabria-Confini con il territorio del Comune di Marano Marchesato-Confini con il territorio del Comune di S.Fili-Località Coni-Località Valloni	Di nuova istituzione	NO
COSENZA	SCALA COELI	2**	Frazione San Morello	Vacante	SI
COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	5***	Centro abitato di Loricca, territorio di Rovale, Rovalicchio e Castellucci	Vacante	SI

CONCORSO STRAORDINARIO FARMACIE - SEDI DISPONIBILI PER L'ASSEGNAZIONE AL QUARTO INTERPELLO

Descrizione Provincia	Descrizione Comune	N. progressivo all'interno del Comune	Descrizione della sede farmaceutica	Classificazione sede farmaceutica	Indennità Avviamento
COSENZA	SCIGLIANO	1***	Via Municipio n°1	Vacante	SI
CATANZARO	CATANZARO	26*	ARANCETO - Dall'incrocio di via Caduti sul Lavoro con viale Magna Grecia fino all'incrocio di via Sicilia con viale Magna Grecia	Di nuova istituzione	NO
CATANZARO	ISCA SULLO JONIO	1***	Via Tommaso Campanella n. 113	Vacante	SI
CATANZARO	LAMEZIA TERME	19*	San Pietro Lametino, Ginepri, Cafarone, Area Industriale ex-Sir	Di nuova istituzione	NO
CATANZARO	MONTEPAONE	1***	Comprende tutto il territorio comunale	Vacante	SI
REGGIO CALABRIA	CARERI	2**	Frazione Natile Vecchio	Vacante	SI
REGGIO CALABRIA	CAULONIA	1***	Caulonia Centro	Vacante	SI
REGGIO CALABRIA	CIMINA'	1**	Comprende tutto il territorio comunale	Vacante	SI
REGGIO CALABRIA	SAN LORENZO	1**	Frazione di San Pantaleone	Vacante	SI
REGGIO CALABRIA	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	1**	Centro abitato	Vacante	SI
REGGIO CALABRIA	SIDERNO	5**	Parte del territorio compreso tra il confine comunale con i Comuni di Gerace, Agnana Calabra e Mammola fino al Vallone S. Antonio, dal Vallone S. Antonio fino al margine Nord-Ovest dell'invaso della Diga Sul Lordo, dal margine Sud-Ovest della Stessa, dal Torrente lordo Fino alla Via F. Macri, dalla Via Macri continuando su Via Circonvallazione e poi su Via Dromo Sud fino alla Fiumara Novito.	Vacante	SI
REGGIO CALABRIA	SINOPOLI	2 **	Sinopoli inferiore	Vacante	SI

CONCORSO STRAORDINARIO FARMACIE - SEDI DISPONIBILI PER L'ASSEGNAZIONE AL QUARTO INTERPELLO

Descrizione Provincia	Descrizione Comune	N. progressivo all'interno del Comune	Descrizione della sede farmaceutica	Classificazione sede farmaceutica	Indennità Avviamento
CROTONE	CIRO' MARINA	4*	Lato Nord: Madonna di Mare, via S. Maria, via Omero in parte, via Mattei, via Lampedusa, via D.R. Palmieri, via Gozzano, via Adda, via della Trinità, via Fucini, via Guicciardini, via Tagliamento, via Mincio, via Neto, via Po, via Tanaro, via Isonzo, via Volturno, via Mandorletto e trav., via Tirone in parte, via G.Cesare, via Indipendenza, via S.Domenico, via Arno, Trav. Indipendenza, via Quasimodo, via Sele, via Madonna di Mare, Loc. Saverona, C.da Trapano, SS.106 lato nord, Loc. Madonna di Mare	Di nuova istituzione	NO
CROTONE	CROTONE	16*	Delimitata a Nord da strada consortile via Leonardo da Vinci fino ad innesto con S.S. 106; prolungamento fino a località Vigne, S.P. per Papanice confinante a Nord-Ovest con la 12^ Sede fino al limite amministrativo con il comune di Cutro. Ad Est confinante con le sedi 4^, 1^, 13^ e 15^	Di nuova istituzione	NO
CROTONE	CROTONE	19*	Località Tufolo, zona compresa tra la Via Falcone Borsellino, all'altezza dei Vigili del Fuoco, e Via Gioacchino da Fiore nei pressi della Chiesa SS Cosma e Damiano	Di nuova istituzione	NO
CROTONE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	5*	Località' Capo Rizzuto	Di nuova istituzione	NO
VIBO VALENTIA	BRIATICO	1***	Frazione Sciconi	Vacante	SI
VIBO VALENTIA	MONGIANA	1***	Comprende tutto il territorio comunale	Vacante	SI
VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	10*	Frazione Longobardi	Di nuova istituzione	NO

*Urbana - **Rurale - ***Rurale-Sussidiata